



COMUNE DI CAPITIGNANO

C.A.P. 67014 Provincia dell'Aquila - P.zza Municipio, 1

Telefono 0862 905463 - P.I. 00164280661

UFFICIO TECNICO

VIA PEC

Prot. 3343 del 06/05/2024

Alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI
L'AQUILA E TERAMO
Monastero Agostiniano di Sant'Amico - via San Basilio 2/a
67100 L'Aquila
sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Ufficio Tecnico
Comune di Capitignano
Propria Sede
protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

Allo Sportello SUAP COMUNE DI CAPITIGNANO
suap.aq@cert.camcom.it
e per suo tramite al committente

Autorizzazione n. 06/2024

Rif. Parere MIC_SABAP-AQ-TE 6504-P del 29.04.2024

prot. arrivo 3183 del 30.04.2024

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per interventi di "Realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi" da realizzarsi in area industriale, Loc. Piedicolle, sul lotto censito al NCEU al Fg. 12 part. 48, 49, 470, 497, 498, 740, 761 - Ditta: **New World Recycling srl** - Autorizzazione Paesaggistica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/04 pervenuta al SUAP di questo Ente Codice Pratica: 01823280662-11112022-0909 - Protocollo REP_PROV_AQ/AQ-SUPRO/0070586 del 02.12.2024, trasmessa a questo Ufficio al protocollo comunale al n. 7721 del 02.12.2022 e successive integrazioni, per "Realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi" da realizzarsi in area industriale, Loc. Piedicolle - Ditta: **New World Recycling srl**;

Esaminata la documentazione allegata alla richiesta di cui sopra;

Visto il D.Lgs. n. 42/04;

Vista la Relazione Tecnica illustrativa di accompagnamento al progetto per la trasmissione alla Soprintendenza redatta in data 22.04.2024 da parte del Responsabile ufficio tecnico;

Vista la determinazione del competente servizio della Giunta Regionale DA/1 del 08.01.2010 con la quale l'Ente intestato è stato ricompreso nell'elenco di cui al relativo allegato III e che pertanto lo stesso è risultato idoneo a mantenere la funzione delegata limitatamente alla fase istruttoria ed a quella del rilascio del provvedimento autorizzativo ma non idoneo allo svolgimento della fase valutativa;

Visto il parere favorevole vincolante con prescrizioni ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 come rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Province di L'Aquila e Teramo, al Prot. MIC_SABAP-AQ-TE n. 6504-P del 29.04.2024, ricevuto al Prot. comunale n. 3183 del 30.04.2024;

Considerato che il progetto non modifica sostanzialmente il paesaggio oggetto di tutela e che si colloca in area già parzialmente edificata ed urbanizzata posta in zona industriale;

Ritenuto l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici;

CONCEDE

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA all'ulteriore corso del progetto e degli interventi da realizzare con il rispetto delle seguenti prescrizioni vincolanti:

- la vegetazione presente nelle aree non oggetto di attività dovrà essere salvaguardata dal danneggiamento derivabile dalle operazioni di approntamento dei lavori, di escavazione, di cantiere;
- venga predisposta una semina in prossimità delle zone oggetto di intervento al fine di migliorare l'assetto ambientale;
- considerata la presenza di bosco e vegetazione spontanea rilevabile della documentazione progettuale fornita dalla società proponente, in parte tagliato e disboscato. La fascia arborea ed arbustiva prevista sia realizzata con alberature di buona qualità vivaistica, aventi diametro minimo di almeno 30 cm per gli esemplari arborei;
- il rimboschimento sia realizzato con circa il 70% di specie arboree e il 30% di specie arbustive, garantendo un effetto di disetaneità dell'impianto;
- gli eventuali pannelli fotovoltaici sulle coperture siano perfettamente orizzontali, non visibili dall'esterno, dello stesso colore del manto e opachi;
- si ricorda che ai fini della tutela archeologica le cose di interesse archeologico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo durante le operazioni di scavo previste a progetto, appartengono allo Stato (Codice, art. 91). Nel caso di ritrovamenti occasionali gli scopritori hanno quindi l'obbligo di denunciare la scoperta delle cose immobili o mobili indicate nell'art. 10 entro 24 ore alla Soprintendenza o al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza e di provvedere alla loro conservazione lasciandole nelle condizioni e nel luogo in

cui sono state rinvenute. Della scoperta sono informati, a cura del Soprintendente, anche i Carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale (Codice, art. 90).

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni di altri Enti ed Amministrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

